

Circolare n° 6/2023

INCREMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO 6/7%

Ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), dal **1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023** i datori di lavoro dovranno incrementare l'esonero contributivo previsto sulla quota IVS a carico del lavoratore ma facendo salvi dall'incremento i ratei di tredicesima. Il messaggio INPS 1932/2023 ha dettato le relative istruzioni operative.

La legge di bilancio 2022 aveva previsto un esonero contributivo, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis), all'articolo 20, co. 1, aveva incrementato l'esonero, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. La legge di bilancio per il 2023 ha prorogato l'esonero per tutto il 2023 incrementandolo ulteriormente

Soggetti interessati e importo dell'esonero contributivo

I nuovi importi dell'esonero contributivo, applicabili dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, sono i seguenti:

- **6%** rispetto al limite retributivo mensile di **2.692 euro**
- **7%** per le retribuzioni pari o inferiori a **1.923 euro mensili**.

Attenzione: l'articolo prevede espressamente che l'incremento dell'esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima. Su tali ratei pertanto, sia se corrisposti mensilmente sia se corrisposti in unica soluzione, si applica:

- **2%**, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro (**224 mensili, se la tredicesima viene corrisposta mensilmente**),
- **3%**, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro (**160 mensili, se la tredicesima viene corrisposta mensilmente**).

Mentre la **quattordicesima mensilità** non viene esclusa dal limite mensile, quindi nelle mense di luglio questa mensilità dovrà essere considerata nel limite previsto per l'erogazione dell'esonero o mensilmente se il rateo viene erogato insieme alla mensilità del mese.

L'agevolazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, **diversi dal lavoro domestico**, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Sono interessati tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (esclusi i domestici).

Sono oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato del 2023. Pertanto, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

e, nel corso dell'anno 2024, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l'esonero non può trovare applicazione.

Principali regole applicabili

Riepiloghiamo le principali regole pratiche applicabili:

Condizione legittimate l'esonero	Le condizioni per l'applicazione dell'esonero devono essere su base mensile: <ul style="list-style-type: none">• retribuzione imponibile ai fini previdenziali inferiore 2692,00 per l'esonero di 6%• inferiore 1923,00 per l'esonero di 7%
Cessazione del rapporto o inizio in corso d'anno	Il massimale per la 13esima mensilità deve essere riparametrato al numero di mensilità maturare per effetto alla data di cessazione o quelle che matureranno fino alla fine dell'anno
Prestazione svolta presso più rapporti di lavoro	Il calcolo del massimale della retribuzione imponibile deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro con riferimento al medesimo mese
Lavoro domestico	Escluso
Lavoro Agricolo	il calcolo della contribuzione dovuta viene effettuato dall'Istituto attraverso il servizio di tariffazione (si veda la circolare INPS 43/2022 per ulteriori particolari). La misura dell'esonero del 6% o del 7% sarà, quindi, per le competenze a partire dal mese di luglio 2023, determinata direttamente dall'Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell'imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489